



## **STATUTO** **(approvato dall'Assemblea straordinaria del 22.09.04)**

### **TITOLO I** **COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'**

#### **Art. 1 Denominazione e Gruppo Bancario**

La Società è denominata "BIPIEMME GESTIONI - Società di Gestione del Risparmio per azioni" o in forma abbreviata anche solo "Bipiemme Gestioni SGR S.p.A.". La Società fa parte del Gruppo Bancario Bipiemme - Banca Popolare di Milano. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo. Gli amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle disposizioni suddette, nonché tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi previsti dalla legge o dall'Autorità di Vigilanza.

#### **Art. 2 Sede**

La Società ha sede in Milano.

#### **Art. 3 Oggetto**

La Società ha per oggetto:

- la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l'istituzione e l'organizzazione di fondi comuni di investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti nonché la gestione del patrimonio di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari e, più in generale, prodotti finanziari e/o crediti e/o altri beni mobili e/o immobili, non escluse le universalità dei beni;
- la prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi anche in forza di delega ricevuta da soggetti che prestano il medesimo servizio;
- l'istituzione e la gestione di fondi pensione nel rispetto della Legge n. 124/1993 e successive modifiche o integrazioni e delle disposizioni comunque applicabili e vigenti;
- la gestione di patrimoni autonomi gestiti in forma collettiva in regime di delega conferita da soggetti che prestano il servizio di gestione di portafogli di investimento e da organismi di investimento collettivo esteri;
- lo svolgimento dell'attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
- l'offerta fuori sede di cui all'art. 30 del D.Lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58, successive modificazioni e/o integrazioni nonché l'offerta all'estero di quote di fondi comuni di investimento e la prestazione all'estero, con o senza stabilimento, del servizio di gestione su base individuale di

portafogli di investimento, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e/o integrazioni;

- l'acquisizione di partecipazioni in Società o enti aventi oggetto attività connesse, similari o strumentali a quelle esercitate dalla Società, nel rispetto della normativa di rango legale o regolamentare, tempo per tempo vigente;
- la prestazione delle attività connesse o strumentali o comunque idonee a realizzare le finalità previste nello statuto, non soggette a riserva di legge.

#### **Art. 4 Durata**

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050.

### **TITOLO II CAPITALE SOCIALE, PATRIMONIO, AZIONI**

#### **Art. 5 Capitale sociale**

Il capitale sociale, interamente versato e sottoscritto, è di Euro 13.855.000 (tredicimilionioctococinquantacinquemila), diviso in numero 13.855 (tredicimila ottococinquantacinque) azioni da nominali Euro 1.000 (mille) ciascuna.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

#### **Art. 6 Azioni**

Le azioni sono nominative.

#### **Art. 7 Patrimonio della Società e patrimoni e fondi gestiti**

Il patrimonio della Società costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti, rispetto a quello di ciascuno dei fondi (o comparti di fondi) o altri patrimoni gestiti dalla Società nonché ai portafogli di investimento gestiti per conto dei singoli clienti, patrimoni e portafogli che sono tutti anch'essi distinti ad ogni riguardo tra loro.

Sui fondi, patrimoni e portafogli gestiti dalla Società non sono pertanto ammesse azioni dei creditori della Società. Ugualmente, le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi o sui portafogli di proprietà degli stessi.

### **TITOLO III ASSEMBLEE**

#### **Art. 8 Convocazione, Intervento e Rappresentanza**

L'Assemblea può aver luogo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, delle materie da trattare e della data, dell'ora e del luogo di seconda convocazione.

L'avviso di convocazione viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima di

quello fissato per la riunione ovvero comunicato alternativamente o promiscuamente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipato via fax o per posta elettronica o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento agli indirizzi, recapiti o riferimenti che devono risultare dal libro soci o altrimenti comunicati alla Società, da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. L'intervento in Assemblea è consentito agli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ed a quelli che hanno depositato nello stesso termine le loro azioni o le relative certificazioni presso la sede della Società o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione. Ai fini dell'intervento in Assemblea, le azioni e le relative certificazioni così depositate non possono essere ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

La partecipazione all'Assemblea può avvenire a mezzo di collegamento televisivo a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, sarà necessario che:

- (i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **Art. 9 Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni**

Per la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie si applicano le norme di legge.

#### **Art. 10 Presidenza**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età, ovvero, in assenza di questi, da persona designata dagli intervenuti fra gli amministratori o, in mancanza, al di fuori di essi.

Il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultati delle votazioni.

L'Assemblea designa un Segretario. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio.

### **TITOLO IV AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 11 Consiglio di Amministrazione - doveri**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a quindici membri, i quali durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la loro durata in carica.

Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge.

L'Assemblea può peraltro ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli amministratori in carica.

Qualora per qualsiasi causa venga a cessare la metà o più della metà degli amministratori di nomina assembleare, l'intero Consiglio si intende dimissionario. In tal caso deve essere convocata d'urgenza da parte degli amministratori rimasti in carica l'Assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, anche al di fuori dei suoi membri, un segretario.

I Consiglieri devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità ed indipendenza previsti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche o integrazioni e/o da nuove norme applicabili.

### **Art. 12 Poteri**

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle previsioni di legge e delle eventuali istruzioni della clientela gestita.

Esso può quindi compiere, nei limiti di quanto previsto dall'art. 3 del presente statuto, tutti gli atti necessari o strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione degli atti che la legge o lo statuto riservano espressamente all'Assemblea.

Il Consiglio, al fine di una più efficiente gestione dei fondi o portafogli amministrati, può conferire, entro limiti operativi dallo stesso definiti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile, deleghe gestionali a soggetti esterni alla Società per avvalersi di specifiche professionalità in settori o mercati di investimento che richiedono competenze specialistiche.

Tali deleghe non esonerano nè limitano la responsabilità del Consiglio, il quale vigila sull'attività esercitata dai soggetti delegati.

Il Consiglio provvede all'assunzione del personale, all'attribuzione delle relative funzioni, poteri e gradi, adotta anche a mezzo delega ogni provvedimento per la gestione del personale, inoltre può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti e direttori anche generali.

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni, da assumere comunque nel rispetto dell'art. 2436 c.c., relative a:

- istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- riduzione del capitale a seguito di recesso;
- adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

### **Art. 13 Cariche**

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente e uno o più Vice Presidenti.

Il Presidente (in sua assenza o impedimento, chi ne fa le veci) convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare uno o più Consiglieri Delegati, e/o un Comitato Esecutivo fissandone i poteri e, per il Comitato Esecutivo, anche il numero dei componenti nonché le norme di funzionamento. Se nominato, il Comitato Esecutivo, dovrà riunirsi almeno una volta al mese. Il Comitato Esecutivo potrà non riunirsi nei mesi in cui si tenga una riunione del Consiglio di Amministrazione.

Del Comitato Esecutivo fa parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società.

#### **Art. 14 Direttore Generale**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, attribuendogli i poteri per la gestione degli affari ordinari della Società e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

I poteri attribuiti al Direttore Generale potranno comprendere anche la facoltà di nominare Procuratori e conferire mandati per singoli atti e categorie di atti.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

La carica di Direttore Generale è cumulabile con quella di Amministratore Delegato o di membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche o integrazioni e/o da nuove norme applicabili.

#### **Art. 15 Riunioni del Consiglio**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, anche fuori dalla sede sociale, in Italia o all'estero, dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione scritta contenente l'elenco delle materie da trattare, da inviare anche via telex, fax, telegramma o posta elettronica o comunque con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 5 giorni prima di quello della riunione, o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima di quello della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese; potrà riunirsi con frequenza più ridotta, comunque non inferiore a quella quadrimestrale, qualora sia stato nominato il Comitato Esecutivo.

Gli Amministratori riferiscono ai Sindaci tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo ovvero con apposita relazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano, in caso di necessità o urgenza, per videoconferenza, ovvero per conferenza telefonica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione sul relativo libro.

Si applicheranno le norme come sopra indicate per la convocazione del Consiglio di Amministrazione e per lo svolgimento delle adunanze anche per le riunioni del Comitato Esecutivo qualora il medesimo sia stato nominato.

#### **Art. 16 Deliberazioni del Consiglio**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 17 Rappresentanza**

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, spetta disgiuntamente al Presidente (e in sua assenza o impedimento, sempre disgiuntamente, ai Vice Presidenti) e, ove nominati, nei limiti delle proprie attribuzioni, ai Consiglieri delegati.

La firma di un Vice Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

#### **Art. 18 Compensi**

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo spetta un compenso per esercizio, stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

L'Assemblea può determinare un compenso complessivo per tutti gli amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche in conformità allo statuto. In difetto, per questi ultimi provvede il Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

### **TITOLO V COLLEGIO SINDACALE**

#### **Art. 19 Composizione**

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea, che designa altresì il Presidente.

I requisiti, le funzioni, le responsabilità e la retribuzione del Collegio Sindacale sono regolati dalla legge.

### **TITOLO VI SCRITTURE CONTABILI - BILANCIO - UTILI**

#### **Art. 20 Controllo Contabile e Scritture contabili**

Il controllo contabile sulla Società è esercitato da una Società di revisione iscritta nell'apposito registro.

I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività della Società di revisione sono regolati dalla legge.

La Società, in aggiunta alle scritture prescritte da altre norme di legge, deve tenere e redigere le scritture, i rendiconti ed i prospetti previsti ai sensi degli artt. 6 e 37 del D.Lgs. 58/1998 ed eventuali modifiche o integrazioni, nonché da successive disposizioni legislative.

In particolare, in relazione a ciascuno degli organismi di investimento collettivo del risparmio da essa gestiti, la Società deve redigere le specifiche scritture contabili prescritte dalla legge e deve rendere pubblici e disponibili ai sottoscrittori i documenti, prospetti, rendiconti e scritture contabili previsti dalle disposizioni vigenti, secondo le modalità ed i termini da esse stabiliti.

#### **Art. 21 Esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

In caso di eventuali perdite, l'Assemblea delibererà in merito alla loro copertura, anche se esse non sono superiori ad un terzo del capitale sociale.

#### **Art. 22 Destinazione degli utili**

Gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale;
- b) gli utili rimanenti saranno distribuiti alle azioni, salvo che l'Assemblea deliberi diversamente.

### **TITOLO VII RECESSO E LIQUIDAZIONE**

#### **Art. 23 Diritto di recesso**

I soci hanno diritto di recesso nei casi inderogabilmente previsti dalla legge.

Non sono previste ulteriori cause di recesso neppure in dipendenza dell'approvazione di deliberazioni riguardanti la proroga del termine della Società, l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

#### **Art. 24 Liquidazione**

Per lo scioglimento della Società e le modalità della liquidazione valgono le norme di legge in materia.

### **TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 25 Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si rinvia alle norme di legge applicabili, in particolare al D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni nonché alle altre leggi e disposizioni vigenti in materia di gestione del risparmio, di intermediazione e mercati finanziari, e di forme pensionistiche complementari.